

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	63
Data del provvedimento	25-02-2019
Oggetto	Delibera/determina a contrarre
Contenuto	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE EX ART. 26 LEGGE 833/78 – ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) DELLA PROVINCIA DI PISTOIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
435.571,7		1301121210	2019
8.399,19		1302532200	2019
362.489,2		1301121300	2019

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Delibera/determina a contrarre
Contenuto	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE EX ART. 26 LEGGE 833/78 - ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) DELLA PROVINCIA DI PISTOIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA

IL DIRETTORE

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 26/10/2016 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2016;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 27 del 29/11/2017 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Dato, altresì, che rientrano fra le funzioni della Società della Salute la programmazione e l'attuazione di interventi socio-sanitari e socio-assistenziali con obiettivo dell'integrazione del sistema sanitario e di quello sociale;

Vista la necessità di garantire un servizio di trasporto con accompagnatore, dal domicilio alla struttura di riabilitazione e viceversa, per soggetti disabili residenti nei Comuni consorziati della Società della Salute Pistoiese e della Società della Salute Valdinievole;

Vista:

- la Deliberazione della Giunta della Società della Salute Valdinievole n. 4 del 28 gennaio 2019 che autorizza l'espletamento della gara unitamente alla SDS Pistoiese;
- la Determinazione del Direttore della SDS Valdinievole n. 4 del 20.02.2019 di adesione alla gara avente per oggetto: "Servizio di trasporto e accompagnamento di soggetti disabili

Documento firmato digitalmente



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479

Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA

presso strutture convenzionate ex art. 26 legge 833/1978” in osservanza della delibera della Giunta esecutiva n. 4 del 28.1.2019;

Considerato:

- che il contratto per il servizio di cui trattasi stipulato dall’Azienda USL 3 di Pistoia con il Raggruppamento temporaneo d’impresa composto da Socialmise- Pistoia Soccorso- Coordinamento provinciale Pubbliche assistenze area pistoiese – Valdinievole e Croce rossa italiana Comitato locale Piana Pistoiese (rep. 1338) è scaduto il 31.1.2019;
- che con Delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro lo stesso contratto rep. 1338 è stato prorogato fino al 31 luglio 2019, nelle more dell’espletamento della procedura di affidamento del servizio;
- che l’Azienda USL Toscana Centro ha comunicato la propria indisponibilità allo svolgimento di una nuova gara e alla stipulazione di un nuovo contratto in quanto trattasi di trasporto con caratteristiche in prevalenza sociali e non sanitarie, ancorché sia opportuna la presenza di un accompagnatore e che, di conseguenza, non rientra nelle competenze dell’Azienda ma dei Comuni o del Consorzio Società della Salute;
- che l’Azienda USL Toscana Centro è obbligata comunque a corrispondere la quota che la Deliberazione della Giunta regionale toscana n. 3168 del 19 aprile 1993 pone a carico del Fondo sanitario regionale, pari a € 6,20 (Lire 12.000) per soggetto e per giorno di effettiva frequenza;
- che l’importo che si ritiene congruo per la remunerazione del trasporto *de quo* è pari a € 13,00 a/r, tenuto conto delle spese per il personale, per gli automezzi, per assicurazioni e bollo, per le spese generali;

Dato atto:

- che il vigente codice dei contratti pubblici (a differenza del vecchio codice, il D. Lgs. 163/2006) ha sottoposto anche i servizi sociali alla normativa codicistica;
- che il Consiglio di Stato ha evidenziato più volte (Comm Spec. n. 855/2016 e parere n. 2052/2018 reso ad ANAC) che con riferimento ai servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi, il codice prevede ormai espressamente (art. 142, commi 5bis – 5 sexties) che debbano essere adottate le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 54 a 58 e da 60 a 65 del D. Lgs. 50/2016 e ss.;
- che, ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e i, nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante può prevedere un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi;

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dei Soci SdSP n. 24 del 14 dicembre 2018, con la quale viene dato mandato al Direttore della Società della Salute Pistoiese di attivare una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e i, per l’affidamento del servizio di trasporto dei disabili che frequentano in regime di

Documento firmato digitalmente

seminternato le strutture sanitarie di riabilitazione convenzionate con l'Azienda USL Toscana Centro ex art. 26 Legge 833/68, attivando la convenzione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia;

Richiamato l'art. 32, comma 2, D. Lgs. 50/2016 che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'ente debba, con una determina a contrarre, individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che la procedura che si va ad avviare con il presente provvedimento verrà svolta in aderenza ai seguenti principi:

- *principio di economicità*: ai sensi dell'art. 95, co. 3 del D. Lgs. 50/2016 i contratti relativi ai servizi sociali sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e non può essere utilizzato il criterio del minor prezzo;
- *principio di efficacia*: la procedura di gara garantisce la realizzazione dell'obiettivo di selezione del miglior contraente possibile in un determinato tempo e luogo; il servizio di cui alla procedura che si va ad avviare viene aggiudicato sulla base di soli criteri qualitativi ai sensi dell'art. 95, co. 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss. e mm.
- *principio di tempestività*: il procedimento di gara viene svolto con i tempi previsti dalla normativa vigente e non viene introdotto alcun aggravamento;
- *principio di correttezza*: sia nella fase pubblica che in quella di esecuzione l'Ente agirà con condotta leale ed improntata a buona fede;
- *principio di libera concorrenza*: tutti i soggetti interessati, purché in possesso dei requisiti stabiliti nell'avviso pubblico nel rispetto del codice dei contratti, potranno partecipare alla procedura;
- *principio di non discriminazione e parità di trattamento*: tramite la procedura aperta i concorrenti hanno garanzia di equità e imparzialità, nessun ostacolo o restrizione è previsto nell'avviso;
- *principio di trasparenza e pubblicità*: la procedura è conoscibile da tutti o comunque da chi vi abbia interesse tramite la pubblicazione di tutti i documenti di gara come previsto dalla legge; i criteri di aggiudicazione sono indicati chiaramente negli atti di gara
- *principio di proporzionalità*: la procedura è adeguata e idonea rispetto alle finalità; i requisiti e le capacità richieste sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenuto presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti.

Dato atto che:

- con Deliberazione dell'Assemblea dei soci della Società della Salute Pistoiese n.7 del 13/04/2017 è stata approvata la convenzione per l'adesione alla Stazione unica appaltante istituita dalla Provincia di Pistoia e che la stessa è stata successivamente firmata in data 15/05/2017;
- con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 6/4/2018 è stato approvato un nuovo schema di convenzione adeguato alle modifiche introdotto al Codice dei contratti dal Decreto Lgs. 56/2017;
- in data 20/04/2018 è stata sottoscritta la convenzione modificata come da Deliberazione n. 4/2018 sopra richiamata;
- che la convenzione stipulata prevede l'obbligo di versamento alla Provincia di Pistoia



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479

Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA

di un contributo a titolo di controprestazione per il servizio prestato, per l'utilizzo delle strutture provinciali e per il necessario materiale di consumo, nella misura forfettaria dello 0,50% fino a € 1.000.000,00 dell'importo a base di gara e dello 0,3% sulla parte eccedente € 1.000.000,00;

Dato atto che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021 della Società della Salute Pistoiese alla voce Contributi in conto esercizio;

Evidenziato:

- che sulla base della convenzione sottoscritta, la Società della Salute trasmetterà alla S.U.A della Provincia di Pistoia la presente Determinazione corredata degli allegati approvati (capitolato prestazionale, allegato "Valore, durata, requisiti di partecipazione, criterio di aggiudicazione, criteri di valutazione");
- che sempre sulla base della convenzione sottoscritta, alla S.U.A. spetterà la gestione dell'intero procedimento di gara, inclusa l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (C.I.G. master), la predisposizione dell'Avviso e del Disciplinare di gara e della relativa modulistica per la partecipazione, la pubblicazione come previsto dal Codice dei contratti, lo svolgimento della gara (compresa la verifica dei requisiti) fino all'aggiudicazione definitiva;

Visto l'art. 213, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero che "... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione..."

Vista la Delibera del Consiglio dell'ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 che stabilisce l'entità della contribuzione in relazione all'importo posto a base di gara;

Considerato che la spesa a carico della Società della Salute Pistoiese, con rimborso in quota parte dalla Società della Salute Valdinievole, per il procedimento di gara in oggetto, ammonta a complessivi **Euro 8.399,19** e si compone delle seguenti voci:

- a) competenze S.U.A. determinate in base alla Convenzione sottoscritta:
€ 7.799,19 (0,50% dell'importo a base di gara, compresa opzione e aumento di 1/5 contrattuale fino a 1.000.000, e 0,3% sulla parte eccedente € 1.000.000,00);
- b) contributo ANAC (da anticipare alla S.U.A.): Euro **600,00**;

Evidenziato che all'emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del D.P.R. 62/2013 nonché di quanto stabilito dal Piano triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione dell'Assemblea dei soci n. 3 del 30/01/2019;

VISTO l'art. art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l'art. 31 del D.Lgs. 267/2000;

Documento firmato digitalmente

In considerazione di quanto sopra trascritto,

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati

1. Di attivare la convenzione stipulata con la Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia in funzione di centrale unica di committenza per l'individuazione di un contraente per l'esecuzione **del servizio di trasporto e accompagnamento di soggetti disabili presso strutture convenzionate ex art. 26 Legge 833/78, suddiviso in due lotti:**

Lotto 1 Pistoia € 1.176.864,00 (esclusa opzione e aumento del quinto contrattuale)

Lotto 2 Valdinievole € 350.688,00 (esclusa opzione e aumento del quinto contrattuale)

- di prevedere un importo complessivo pari a **€ 1.933.062,40** (IVA esclusa), comprensivo di eventuale aumento di 1/5 contrattuale e di eventuale opzione per modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 35, comma 4 e dell'art. 106 co. 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016; come da tabella che segue:

Importo totale presunto quadriennale (IVA esclusa)	€ 1.527.552,00
Oneri della sicurezza	€ 0,00
Rinnovo	Non previsto
Aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale quadriennale	€ 305.510,40
Opzione ai sensi dell'art. 35, comma 4 e dell'art. 106 co. 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016 per modifiche contrattuali	€ 100.000,00
VALORE COMPLESSIVO COMPRESO AUMENTO DEL QUINTO CONTRATTUALE E OPZIONE	€ 1.933.062,40

2. Di stabilire che l'individuazione del soggetto contraente avvenga tramite una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm., che verrà aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, co.7, e delle disposizioni previste nei seguenti atti, allegati alla presente e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Capitolato prestazionale
- Valore, durata, requisiti di partecipazione, criterio di aggiudicazione, criteri di valutazione

3. di stabilire, altresì:

- finalità del contratto: consentire il raggiungimento delle strutture riabilitative a coloro che non possono usufruire dei tradizionali servizi di trasporto pubblico a causa di una condizione di disabilità;
- oggetto del contratto: servizio di trasporto e accompagnamento di soggetti disabili presso strutture convenzionate ex art. 26 Legge 833/78;
- forma del contratto: scrittura privata;
- clausole essenziali del contratto: si rinvia alle clausole previste nel Capitolato prestazionale;
- modalità di scelta del contraente: procedura aperta con possibilità di partecipazione per chiunque sia interessato, purché in possesso dei requisiti richiesti e della capacità a contrattare prevista dal D. Lgs. 50/2016 e ss. mm; il prezzo fisso previsto è conseguenza di una valutazione che tiene conto di prezzi praticati per servizi analoghi;
- il responsabile del procedimento dal provvedimento di aggiudicazione della SUA: Dott. Daniele Mannelli

4. di rimandare la definizione dello schema di contratto successivamente all'aggiudicazione definitiva da parte della SUA della Provincia di Pistoia;

5. la spesa presunta per la Società della Salute Pistoiese al netto dell'eventuale aumento del quinto contrattuale e dell'eventuale opzione è la seguente:

- per il periodo 1 giugno 2019- 31 dicembre 2021 (IVA 5% inclusa):
€ 798.060,90 trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021 della Società della Salute Pistoiese alla voce Contributi in conto esercizio sui conti 1302121210 e 1301121300;
 - per il periodo 1 gennaio 2022-31 maggio 2023 pari a € 437.646,30 si rimanda a successivi atti conseguenti all'approvazione dei bilanci pluriennali 2020-2022 e 2021-2023;
- dando atto che verrà richiesto, al 31 dicembre di ogni anno, il rimborso all'Azienda USL Toscana Centro per € 6,20 a viaggio a/r;

6. la spesa presunta di competenza della Società della Salute Valdinievole (€ 368.222,40 IVA inclusa) trova copertura nel bilancio preventivo economico 2019 e pluriennale 2019-2021 della SDS Valdinievole come previsto nella Determinazione del Direttore SDS Valdinievole n. 4 del 20.2.2019;

7. Di imputare l'importo complessivo pari ad **Euro 8.399,19** dettagliato come segue:

- a) competenze S.U.A. determinate in base alla Convenzione sottoscritta: euro 7.799,19 (0,50% dell'importo a base di gara, compresa opzione e aumento di 1/5 contrattuale fino a € 1.000.000,00 e 0,3% sulla parte eccedente € 1.000.000,00);
- b) contributo ANAC Euro 600,00 da anticipare alla SUA della Provincia pagamento mediante GIROFONDO Provincia di Pistoia **Numero contabilità 60499** sul conto 1302532200 "altri costi di spese generali" che presenta la necessaria disponibilità, fermo restando il rimborso in quota parte dalla Società della Salute Valdinievole;



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA

8. Di avvalersi della stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia per la gestione dell'intero procedimento di gara, inclusa l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (C.I.G. master), la predisposizione dell'Avviso e del Disciplinare di gara e della relativa modulistica per la partecipazione, la pubblicazione come previsto dal Codice dei contratti, lo svolgimento della gara (compresa la verifica dei requisiti) fino all'aggiudicazione definitiva e tutto quanto definito all'art. 3 della convenzione;

9. di dichiarare il rispetto della previsione del comma 3 e 3 bis dell'art. 26 della Legge 488/99 e ss.mm. e,

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento (o comunque dei dati in esso contenuti) sul profilo di committente, sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs. 33/2013 e sezione Bandi;

11. di trasmettere il presente provvedimento a:

SUA - Provincia di Pistoia – Piazza San Leone, 1 – 51100 Pistoia

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale al T.A.R. della Regione Toscana, nei termini di legge.

Allegati:

- Capitolato prestazionale
- Valore, durata, requisiti di partecipazione, criterio di aggiudicazione, criteri di valutazione

IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)

Documento firmato digitalmente



CAPITOLATO PRESTAZIONALE

**SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO
DI SOGGETTI DISABILI PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE
EX ART. 26 LEGGE 833/78**

Il presente Capitolato indica i requisiti minimi del servizio che le offerte devono comunque garantire.

PARTE GENERALE

Art. 1

Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato speciale si intende:

Per “impresa” o “appaltatore” o “aggiudicatario” o “ditta aggiudicataria” o “esecutore”: l’impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio o altro soggetto giuridico che risulterà aggiudicatario e che, conseguentemente sottoscriverà il contratto.

Per “stazione appaltante” o “SA” o “amministrazione” o “Consorzio” o “SDS” o “ente”: la Società della Salute Pistoiese che appalta il servizio dettagliato nel presente Capitolato, anche per conto della Società della Salute Valdinievole.

Per “Capitolato”: il presente atto.

Art. 2

Oggetto

L’appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto l’organizzazione e la gestione con materiale, mezzi e personale dell’appaltatore, di un servizio di trasporto e accompagnamento di soggetti disabili (deambulanti e non deambulanti) dalle loro abitazioni alle strutture convenzionate, come descritto dettagliatamente nella Parte Speciale.

Il servizio di trasporto e accompagnamento è destinato a soggetti residenti nei Comuni della Zona Pistoiese e della Zona Valdinievole.

Art. 3 – Valore dell’appalto

La Società della Salute Pistoiese e la Società della Salute Valdinievole corrisponderanno un corrispettivo omnicomprensivo per ciascun viaggio a/r effettuato dagli utenti che usufruiscono del servizio, pari ad **€ 13,00 (IVA esclusa)** per i viaggi effettuati all’interno dell’area pistoiese e dell’area Valdinievole e, nello specifico, per i trasporti presso le strutture convenzionate MAIC (Via San Biagio in Cascheri 102 - Pistoia), AGRABAH (località Santomato (PT) e Centro diurno psichiatrico per adulti “Casa di Gello” località Gello (PT).

Per eventuali ed eccezionali trasporti presso strutture convenzionate ubicate fuori dall’area pistoiese e dell’area Valdinievole verrà corrisposto un importo aggiuntivo di € 10,00 (IVA esclusa) per ciascun viaggio a/r.

Il valore del contratto per il periodo è stimato in € 1.527.552,00 IVA esclusa) con facoltà di esercizio dell’opzione ai sensi dell’art. 35, comma 4 e dell’art. 106 co. 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016 per un importo massimo pari a € 100.000,00 (IVA esclusa).

Inoltre, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto (IVA esclusa) la Società della Salute può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza alcuna possibilità di risoluzione del contratto da parte dell’appaltatore.

Conseguentemente il valore dell’appalto complessivo è il seguente:

Importo totale presunto quadriennale (IVA esclusa)	€ 1.527.552,00
Oneri della sicurezza	€ 0,00
Rinnovo	Non previsto
Aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale quadriennale	€ 305.510,40

Opzione ai sensi dell'art. 35, comma 4 e dell'art. 106 co. 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016 per modifiche contrattuali	€ 100.000,00
VALORE COMPLESSIVO COMPRESO AUMENTO DEL QUINTO CONTRATTUALE E OPZIONE	€ 1.933.062,40

L'appalto è suddiviso nei seguenti due lotti:

LOTTO 1 PISTOIA	
Importo presunto quadriennale (IVA esclusa)	€ 1.176.864,00
Oneri della sicurezza	€ 0,00
Rinnovo	Non previsto
Aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale quadriennale	€ 235.372,80
Opzione ai sensi dell'art. 35, comma 4 e dell'art. 106 co. 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016 per modifiche contrattuali	€ 60.000,00
VALORE COMPLESSIVO COMPRESO AUMENTO DEL QUINTO CONTRATTUALE E OPZIONE	€ 1.472.236,80

LOTTO 2 VALDINIEVOLE	
Importo presunto quadriennale (IVA esclusa)	€ 350.688,00
Oneri della sicurezza	€ 0,00
Rinnovo	Non previsto
Aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale quadriennale	€ 70.137,60
Opzione ai sensi dell'art. 35, comma 4 e dell'art. 106 co. 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016 per modifiche contrattuali	€ 40.000,00
VALORE COMPLESSIVO COMPRESO AUMENTO DEL QUINTO CONTRATTUALE E OPZIONE	€ 460.825,60

Con il corrispettivo di € 13,00 (IVA esclusa) a viaggio A/R s'intendono interamente remunerati tutti i servizi necessari per la perfetta esecuzione dell'appalto.

L'autista o altro operatore dovrà registrare quotidianamente la presenza o l'assenza sul mezzo degli utenti ammessi al servizio di trasporto. In caso di assenza dell'utente non sarà riconosciuto alcun corrispettivo.

Del pari, non sarà riconosciuto alcun corrispettivo in caso di mancata corrispondenza fra i trasporti degli utenti e la loro effettiva presenza presso la struttura convenzionata.

Art. 4

Durata

L'appalto ha durata quadriennale, con inizio il 1/06/2019 e termine il 31/05/2023.

Alla scadenza il rapporto contrattuale si intenderà risolto senza obbligo di preventiva comunicazione.

Questa stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente (massimo 6 mesi), agli stessi prezzi, patti e condizioni (cfr. art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016).

Art. 5

Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Il contratto stipulato con l'aggiudicatario potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento:

- a) In caso di revisione del corrispettivo che potrà avvenire alle seguenti condizioni:
- la richiesta di revisione dovrà pervenire per PEC alla Società della Salute pistoiese;
 - la revisione del corrispettivo avverrà sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione del contratto tenuto conto dei seguenti parametri:
 - indice ISTAT - FOI
 - rinnovi contrattuali che abbiano determinato l'aumento del costo del lavoro

Il corrispettivo offerto si intende invariabile ed in nessun caso suscettibile di revisione nel corso dei primi due anni di validità del presente appalto;

- b) Nel caso in cui un nuovo contraente sostituisca quello a cui era stato inizialmente aggiudicato l'appalto per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni scissioni, acquisizione o insolvenza, e questi soddisfino i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del D. Lgs. 50/2016;
- c) Nel caso di esercizio di opzione ai sensi dell'art. 35, comma 4 e dell'art. 106 co. 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016,
- d) Nel caso di ampliamento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto contrattuale.

Art. 6

Condizioni generali dell'appalto

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo corrisposto, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione oggetto del presente capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative alle norme di riferimento vigenti per il settore di cui trattasi.

L'appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Le prestazioni contrattuali dovranno obbligatoriamente essere conformi alle caratteristiche tecnico-qualitative indicate nel presente capitolato come livelli minimi di qualità.

Art. 7 Personale

1. L'appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data della formulazione dell'offerta, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività lavorative, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Tutto il personale impiegato per il servizio deve essere adeguatamente preparato a svolgere i compiti previsti dal presente capitolato, nonché conoscere le norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

E' consentito l'apporto di personale volontario che dovrà essere regolarmente assicurato ai sensi della normativa vigente.

4. Il personale addetto al servizio in qualità di autista dovrà essere in possesso di patente adeguata al servizio da svolgere e idoneità alla guida nonché di tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente.

5. L'accompagnatore deve avere età non inferiore ai 18 anni, idoneità fisica alle mansioni ed esperienza nel settore.

6. Gli addetti al servizio, fermi restando il rispetto delle competenze di indirizzo da parte del Consorzio e l'obbligo della fattiva collaborazione nei confronti del competente Servizio comunale, presteranno il proprio lavoro senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dello stesso Consorzio e risponderanno all'appaltatore.

7. L'impresa è tenuta inoltre ad attivare modalità e forme di controllo adeguate ed è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli utenti.

8. L'impresa aggiudicataria garantisce che i propri operatori svolgano gli interventi con rispetto e cortesia agevolando gli utenti nell'esercizio dei loro diritti.

9. Al fine di garantire la migliore qualità dei servizi prestati l'Impresa s'impegna ad assicurare la continuità del rapporto operatore/utente assegnato per l'intera durata del periodo di vigenza del contratto; l'impresa gestisce autonomamente i turni di lavoro e garantisce altresì la sostituzione tempestiva di operatori assenti con altro personale di pari qualità professionale.

Nello svolgimento delle funzioni i lavoratori devono rendere riconoscibile uno stile professionale adeguato utilizzando, tra l'altro, il cartellino di riconoscimento ben visibile.

10. Per effetto dell'appalto nessun rapporto di lavoro autonomo e/o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato, viene instaurato tra l'Ente ed il personale dell'Impresa.

Il personale dell'aggiudicatario è tenuto nello specifico:

- al rispetto della persona, nel suo insieme
- a comportamenti e atteggiamenti flessibili qualora si presenti un'emergenza;
- al rispetto della puntualità e del segreto professionale;
- al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa per gli incaricati di pubblico servizio;
- al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

- a un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza.

E' facoltà della SDS Pistoiese e della SDS Valdinievole chiedere l'allontanamento dal servizio degli operatori che abbiano violato obblighi di comportamento e/o contrattuali, sulla base di prove certe rispetto ai fatti contestati e comunque al termine di una fase di contraddittorio durante la quale gli stessi avranno diritto a presentare deduzioni e chiarimento rispetto a quanto contestato.

L'aggiudicatario si impegna a prevedere adeguata supervisione degli operatori e la formazione degli stessi come da legislazione vigente.

L'aggiudicatario si impegna a prevedere adeguata sostituzione degli operatori in caso di ferie, permessi e assenze per malattia, mantenendo la continuità dei servizi erogati.

L'aggiudicatario si impegna a limitare il *turn over* degli operatori.

Entro trenta giorni dalla data di inizio del servizio, l'aggiudicatario dovrà inviare all'ente l'elenco nominativo degli operatori impiegati con relativo curriculum vitae.

Tutto il personale destinato ai servizi di cui trattasi dovrà esporre il cartellino identificativo ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

In presenza di utenti minorenni: ai sensi dell'art 2 del decreto legislativo del 04/03/2014, n° 39, in attuazione della direttiva 2011/93 UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68 GAI, l'ente richiede al soggetto aggiudicatario il certificato penale del casellario giudiziale del personale impiegato per espletamento del servizio, anche per soli fini sostitutivi, per verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquiesse 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrorazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minore.

Clausola sociale

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, nell'espletamento delle attività, qualora disponibili, i lavoratori, alle dipendenze o collaboranti, degli attuali gestori dei servizi.

Art. 8 Penalità

Nel caso si verificassero inadempimenti nello svolgimento del servizio, a qualunque titolo imputabili all'appaltatore e che non determinassero la risoluzione del contratto, si procederà all'applicazione di una penale da un minimo di € 50,00 fino ad un massimo di € 500,00.

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempimento.

Il procedimento di applicazione della penale verrà aperto nei seguenti casi:

- Per mancato servizio senza una giustificata motivazione;
- Per il comportamento scorretto degli operatori;
- In caso di mancata trasmissione dei report relativi ai servizi svolti, dopo almeno due solleciti
- Per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro.
- Per la mancata esposizione del cartellino identificativo degli operatori;
- Per l'assenza dell'accompagnatore
- Per l'utilizzo di un automezzo non idoneo o non pulito adeguatamente;

Il Responsabile del procedimento, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'aggiudicatario, potrà

applicare la penalità per intero o in misura ridotta oppure decidere discrezionalmente di non applicarla qualora l'inadempimento sia risultato lieve e comunque non abbia comportato danni all'ente.

Ai fini dell'applicazione delle penali, si precisa che le medesime non verranno applicate solo nel caso in cui la mancata esecuzione del servizio sia dovuta a causa di forza maggiore.

Per causa di forza maggiore si intende:

- gravi eventi meteorologici, calamità naturali o di gravi eventi di ordine pubblico;
- interruzioni stradali;
- sinistri alla vettura di servizio per cui l'aggiudicatario non abbia alcuna responsabilità;
- manifestazioni o iniziative che comportino una modificazione dei flussi veicolari di tale entità o fascia temporale da compromettere il regolare svolgimento del servizio;
- eventi di sciopero per rivendicazioni indipendenti dal comportamento dell'Aggiudicatario.

Art. 9

Risoluzione del contratto

Risoluzione del contratto per inadempimento

Il consorzio ha il diritto di chiedere, in qualunque momento, la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.c. in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, fatta salva l'eventuale azione di risarcimento del danno e l'eventuale incameramento della cauzione.

Clausola risolutiva espressa

L'Ente intenderà, inoltre, risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti a contrattare con la pubblica amministrazione
- inadempimento degli obblighi previsti all'articolo "Trasparenza"

Art. 10

Sicurezza del Lavoro

Il consorzio prima dell'aggiudicazione definitiva provvederà a controllare il rispetto da parte dell'impresa aggiudicataria dei seguenti adempimenti, previsti dal D. Lgs. n. 81/2008:

1. la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
2. la nomina del medico competente nei casi previsti dalla legge;
3. la redazione del documento di valutazione dei rischi;
4. adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute.

Il Consorzio provvederà alla comunicazione, dell'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra, agli enti competenti materia di controllo.

L'Impresa dovrà inoltre fornire al proprio personale i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) necessari per l'espletamento dei servizi appaltati come richiesto dal D. Lgs. n° 81/2008.

Art. 11

Controversie – Foro competente

Per le eventuali controversie relative al presente capitolato e al relativo contratto, che le parti ritenessero di non poter risolvere in via amministrativa, sarà competente esclusivo il Foro di Pistoia.

Art. 12

Recesso

Il Consorzio si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge e:

- in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico
- nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto di cui al presente capitolato, la centrale di committenza Consip SpA stipuli convenzione per il servizio oggetto del presente capitolato con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999. In tali casi la SDS applicherà quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 13

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Con la sottoscrizione del contratto, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, la Ditta aggiudicataria assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa la Società della Salute, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili all'aggiudicatario stessa e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi appaltati e relativi obblighi previsti dal presente Capitolato.

Al fine di garantire una maggiore tutela della Società della Salute e dei terzi/utenti, la Ditta aggiudicataria dovrà stipulare – o dimostrare di possedere – una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (**RCTO**) per i rischi derivanti dal presente appalto.

La polizza dovrà prevedere esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa in proposito che:

- I. la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:
 - ✓ Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 5.000.000,00 unico per sinistro
 - ✓ Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € 3.000.000,00 unico per sinistro
 - ✓ Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € 5.000.000,00
- II. in considerazione della tipologia dei servizi, la polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:
 - ✓ danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei servizi;
 - ✓ organizzazione di manifestazioni, eventi od attività ricreative/culturali o similari in genere (se del caso);
 - ✓ danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da soci, volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore – che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo.

Si precisa inoltre che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

- a) la Società della Salute sarà sempre tenuta indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente – dalla polizza assicurativa (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc);
- b) le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati o alla Società della Salute.

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata dell'appalto ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell'inizio del servizio. Al termine di ciascuna annualità assicurativa la Ditta aggiudicataria dovrà presentare alla Società della Salute una copia degli atti attestanti l'avvenuto rinnovo e relativo pagamento del premio (quietanze/appendici).

L'aggiudicatario dovrà, altresì, presentare:

- ✓ polizza **R.C.A.** per ogni mezzo adibito al servizio con un massimale di almeno € 6.000.000,00 per sinistro, comprensiva di R.C. dei trasportati e della copertura per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi e corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti dell'Amministrazione nel caso di:

- conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente
- danni subiti da terzi trasportati;
- trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni legislative vigente o alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi del Codice della strada.

L'aggiudicatario è tenuto a presentare copia delle polizze assicurative dei mezzi di trasporto.

Art. 14

Fatturazione e pagamento dei corrispettivi

I corrispettivi si riferiscono a servizi prestati nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del presente capitolato e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate nel corso della vigenza contrattuale, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, per il quale dovrà essere emessa regolare fattura elettronica.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato separando i pagamenti ovvero versando direttamente l'imponibile al fornitore e l'IVA direttamente all'Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura “Scissione dei pagamento – art. 17 ter DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). Il mancato rispetto delle disposizioni sospenderà il pagamento della fattura.

La fattura dovrà inoltre riportare l'indicazione della banca (IBAN) e il numero di CIG.

Il pagamento della prestazione avverrà solo a seguito dell'effettuazione della prestazione nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali.

Il corrispettivo dovuto sarà versato a seguito di presentazione di regolare fattura mensile posticipata corredata da prospetto riportante il nominativo degli utenti ed il numero dei servizi effettuati nel mese.

Il costo del coordinamento del servizio è compreso nel corrispettivo del viaggio a/r

Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di arrivo al protocollo fatture.

Prima della liquidazione di ogni fattura, l'Amministrazione richiederà agli Enti competenti il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dell'impresa aggiudicataria che dovrà risultare regolare, pena l'impossibilità di procedere alla liquidazione.

L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, comunicherà all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito dell'importo delle fatture, compreso il codice IBAN; in difetto di tale comunicazione, l'esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione dell'irregolarità da parte dell'ente.

Art. 15

Trasparenza

L'aggiudicatario con la presentazione dell'offerta:

- a. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della gara di cui al presente capitolato;
- b. si obbliga ad informare immediatamente il Consorzio di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione del presente servizio, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d. dichiara con riferimento alla presente gara di non aver in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

Qualora non risultasse veritiera anche una sola delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi a) e d) ovvero l'impresa aggiudicataria non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere b) e c), lo stesso contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod. Civile, con facoltà dell'Amministrazione comunale di incamerare la cauzione prestata.

Art. 16

Cessione del credito

In caso di cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, l'Amministrazione comunale applicherà la disposizione prevista all'art. 106 co. 13 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 17

Graduatoria

In caso di risoluzione anticipata del contratto, ovvero in caso di mancata stipula del contratto (ad esclusione della mancata stipula per mancata costituzione della garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016) con la ditta risultata aggiudicataria, l'Amministrazione si riserva la facoltà di

decidere se procedere all'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria oppure se procedere ad indizione di nuova gara.

Art. 18

Opzione di proroga tecnica programmata ex art. 106 co.11 del D. Lgs. 50/2016

L'aggiudicatario, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura per l'affidamento del servizio di cui al presente capitolato, è obbligato alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni di cui al contratto stipulato. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 19

Contratto - Spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato con scrittura privata.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di bollo e registro (in caso d'uso).

Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di **trentacinque giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del Codice dei contratti pubblici.

L'esecuzione del contratto potrà avere inizio anche in via anticipata rispetto alla stipulazione del contratto.

Art.20

Direttore dell'esecuzione del contratto

La Società della Salute Pistoiese e la Società della Salute Valdinievole nomineranno, ciascuna per la parte di appalto relativa ai servizi dei propri residenti, un direttore dell'esecuzione del contratto con compiti di coordinamento, direzione e controllo così come previsto dall'art. 101 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm., le Linee guida ANAC n. 3 e il Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7/3/2018.

Art. 21

Riservatezza

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione contrattuale, comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Reg. UE 2016/679.

L'aggiudicatario verrà designato Responsabile esterno di trattamento dati.

Art. 22 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss. mm., il pagamento a favore dell'aggiudicatario sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Lo strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

Comunicazioni: l'appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'appaltatore è obbligato, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, pena la nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 136/2010 e ss. mm.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 23

Rinvio a norme di diritto vigenti

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) al Codice civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

PARTE SPECIALE

Art. 24

Finalità e oggetto del servizio

1. Sul territorio delle Società della Salute Pistoiese e della Società della Salute Valdinievole è istituito un servizio di trasporto a favore di soggetti disabili, per consentire loro, che in ragione della loro disabilità non possono usufruire dei tradizionali servizi di trasporto pubblico, il raggiungimento delle strutture riabilitative convenzionate.

2. Il servizio consiste nel trasporto e accompagnamento dei soggetti disabili presso le strutture riabilitative convenzionate ex art. 26 Legge 833/78 frequentate sulla base di un progetto individualizzato predisposto dai servizi specialistici a cui sono in carico e prevede:

- un tragitto di andata dal domicilio alla struttura indicata dai servizi che hanno in carico il soggetto;
- un tragitto di ritorno dalla struttura frequentata al domicilio o altro luogo eventualmente indicato.

Il servizio deve essere svolto con automezzi in disponibilità dell'appaltatore.

Le strutture convenzionate ex art. 26 Legge 833/78 sono le seguenti:

1) Fondazione Maria Assunta in Cielo (MAIC) – Via San Biagio 102 – 51100 Pistoia

2) Centro diurno psichiatrico per minori AGRABAH – Via di Santomato 13/b – Loc. Santomato - Pistoia

3) Centro diurno psichiatrico per adulti “Casa di Gello” – Via di Brandeglio – Loc. Gello Pistoia

Il servizio verrà svolto continuativamente, per la maggioranza degli utenti, di norma, dal lunedì al venerdì con orari articolati di entrata e di uscita,

Per un numero minoritario di utenti, la frequenza alle strutture è prevista anche il sabato e la domenica.

Eccezionalmente, il servizio potrà essere richiesto anche nel fine settimana, previa comunicazione all'esecutore del servizio con congruo anticipo.

Il servizio sarà richiesto anche in caso di attivazione di nuove strutture o di trasferimento di sede di quello esistenti.

3. Il servizio deve essere espletato secondo i calendari di apertura delle strutture riabilitative servite con il trasporto.

4. I servizi non potranno eccedere, inderogabilmente, il numero delle giornate di seminterrato fissato come tetto massimo dalle convenzioni ex art. 26 L. 833/78 tra l'Azienda Usl Toscana Centro e gli istituti di riabilitazione.

Art. 25

Modalità di espletamento del servizio

Il servizio oggetto dell'appalto deve essere eseguito secondo le seguenti modalità:

- 1) Corsa mattutina per trasportare gli utenti dalle singole abitazioni dei medesimi alle strutture servite: nella pianificazione del percorso si dovrà tenere conto della necessità di far pervenire gli utenti alle sedi delle strutture non oltre gli orari di ingresso da esse prestabiliti, garantendo al tempo stesso la minor permanenza possibile dei trasportati sugli automezzi;
- 2) Corsa pomeridiana in partenza dalle sedi alle ore prestabilite da ciascuna struttura come conclusione della propria attività, per ricondurre alle proprie abitazioni gli utenti;
- 3) Corse, sia per l'andata che per il ritorno, in orari differenziati per gli utenti che frequentano le strutture a tempo parziale
- 4) Su ciascun automezzo non potrà essere trasportato un numero di utenti maggiore di quello per cui il mezzo è omologato.
- 5) Per abitazione dell'utente si intende quella abituale di residenza. In casi eccezionali potrà essere autorizzato il trasporto da residenze temporanee (es: estive) senza costi supplementari;

- 6) E' onere dell'aggiudicatario accordarsi direttamente con le famiglie dei soggetti ammessi al servizio e con le strutture frequentate per concordare gli orari esatti di partenza da casa e di arrivo a destinazione per il tragitto di andata, e di partenza dalla struttura e arrivo a destinazione per il tragitto di ritorno, e per ogni ulteriore intesa utile ad assicurare l'espletamento ottimale del servizio stesso.
- 7) E' fatto esplicito divieto all'appaltatore di ricevere dalle famiglie, a qualunque titolo, compensi, rimborsi spese o altre utilità a fronte del servizio reso.
- 8) Non è consentito il trasporto promiscuo di utenti del servizio in oggetto con altri utenti;
- 9) Fermate: in prossimità di un punto di salita-discesa il conducente dovrà rallentare la marcia e predisporre la vettura in modo da evitare brusche decelerazioni, frenate o manovre irregolari e/o repentine. Dovrà accostarsi a destra rasentando il marciapiede, se esistente, o accostandosi mantenendo uno spazio utile e sicuro alla salita ed alla discesa dei passeggeri. Le porte non dovranno essere aperte mentre la vettura è ancora in movimento e dovranno essere richiuse prima della ripresa del movimento della stessa.

Il personale preposto manovrerà la/le porta/e con prudenza ed oculatezza in modo da evitare danni alle persone ed alle cose.

Il conducente seguirà la salita e la discesa dei passeggeri tramite gli specchi retrovisori posti sia all'interno che all'esterno della vettura collaborando, eventualmente, con l'accompagnatore.

Provvederà, quindi, alla reimmissione nel flusso circolatorio:

- assicurandosi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo e intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della propria e altrui posizione, distanza, velocità, ecc. (direttamente o tramite lo specchietto retrovisore);
- segnalando, con sufficiente anticipo, la propria intenzione di immettersi nel flusso veicolare con gli appositi dispositivi luminosi (indicatori di direzione).

Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare a completamento di questa.

Art. 26

Utenti del servizio

1. Il servizio è rivolto ai soggetti disabili che frequentano strutture convenzionate ex art. 26 Legge 833/78, residenti nei Comuni facenti parte della Società della Salute Pistoiese e della Società della Salute Valdinievole.
2. L'aggiudicatario dovrà trasportare soltanto utenti autorizzati dalla Società della Salute oppure Azienda USL.
3. Il numero totale di utenti e la loro distribuzione per destinazione e per Comune sono meramente indicativi e non costituiscono obbligo per la Società della Salute di mantenerli costanti per tutta la durata dell'appalto, in quanto possono sia aumentare che diminuire, senza oneri aggiuntivi per il Consorzio.

Di seguito una tabella con i dati storici del servizio riferiti al mese di marzo

DATI MENSILI DEL SERVIZIO- Ambito pistoiese (dati storici)		
Comune	numero utenti	numero viaggi A/R
Agliaiana	6	96
Marliana	1	14
Montale	5	87
Pistoia	76	1277
Quarrata	15	280
Serravalle Pistoiese	9	132
	112	1886

DATI MENSILI DEL SERVIZIO- Ambito Valdinievole (dati storici)		
Comune	numero utenti	numero viaggi A/R
Buggiano	2	38
Chiesina Uzzanese	3	36
Lamporecchio	1	10
Larciano	6	74
Massa e Cozzile	4	80
Monsummano Terme	8	139
Montecatini Terme	3	30

Pescia	5	46
Pieve a Nievole	5	52
Ponte Buggianese	4	49
Uzzano	1	8
	42	562

L'aggiudicatario organizzerà in autonomia il servizio garantendo efficienza ed efficacia salvaguardando le esigenze degli utenti e delle famiglie. Il percorso di ogni mezzo dovrà comunque essere il più breve possibile, tenendo conto degli utenti da trasportare, dei mezzi impiegati e della percorribilità delle strade. In ogni caso per ciascun utente ogni tragitto dovrà avere la minore durata possibile.

La Società della Salute si riserva di valutare le soluzioni organizzative individuate dall'aggiudicatario e di richiedere modifiche quando ciò venga giudicato necessario od opportuno a tutela della più efficace erogazione del servizio. A tali richieste l'aggiudicatario sarà tenuto a conformarsi.

Per tutta la durata dell'affidamento, l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione della Società della Salute Pistoiese e degli utenti un riferimento telefonico con operatore reperibile dalle ore 8.00 alle 18.00 dei giorni feriali compreso il sabato e segreteria telefonica nei giorni festivi e dalle 18.00 alle 8.00 dei feriali, per ricevere le comunicazioni delle famiglie, delle strutture e/o degli uffici pubblici preposti. Qualora sia attiva la segreteria telefonica, la ditta dovrà comunque dare riscontro alle comunicazioni entro le ore 9.00 del primo giorno feriale successivo.

In caso di impedimento temporaneo anche improvviso per malattia o altri motivi, la famiglia dei soggetti trasportati dovrà avvisare immediatamente l'aggiudicatario, contattandolo al numero di telefono di cui sopra. L'aggiudicatario per conseguenza dovrà sospendere immediatamente il trasporto fino a nuova comunicazione della famiglia. La comunicazione della famiglia viene richiesta a tutela degli altri soggetti trasportati, per evitare ritardi nel tragitto dovuti ad attese o allungamento dei percorsi.

Nel caso dovesse verificarsi un ritardo, i genitori sono tenuti ad avvisare il Coordinatore del Servizio al fine di programmare una differente modalità di presa in carico del disabile, in modo da non creare disagio al viaggio di trasporto.

L'autista o altro operatore dovrà registrare quotidianamente la presenza o l'assenza sul mezzo degli utenti ammessi al servizio di trasporto. In caso di assenza dell'utente non sarà riconosciuta alcuna tariffa.

L'Aggiudicatario si impegnerà, con propria organizzazione di personale, sollevando i Consorzi da ogni responsabilità di qualsiasi ordine e natura in particolare ed in via non esaustiva riguardo

alla copertura assicurativa, responsabilità civile e controversie di lavoro, a realizzare il servizio di accompagnamento e assistenza ai disabili.

Art. 27

Modalità di rendicontazione del servizio

L'aggiudicatario si impegna a redigere giornalmente un report riportante il nome dei soggetti trasportati presso le strutture convenzionate. Tale report dovrà essere firmato da persona incaricata dalla struttura al momento dell'arrivo e della partenza.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a redigere un report mensile riepilogativo delle presenze e a consegnarlo, unitamente alla fatturazione, all'ente liquidatore. Tale report dovrà essere firmato e timbrato anche dalle strutture presso le quali si svolge l'attività riabilitativa.

Il report è un documento che, obbligatoriamente, ai fini del pagamento, dovrà essere allegato alla fattura.

Art. 28

Mezzi di trasporto

Il trasporto da e per le strutture di riabilitazione dovrà avvenire con mezzi idonei ed attrezzati (pedana mobile ed altri eventuali ausili) che permettano il trasporto collettivo di più soggetti disabili fino ad un max di 7 utenti per volta.

L'appaltatore deve provvedere al rifornimento di carburante.

L'aggiudicatario si impegna ad assicurare la presenza di un autista ed un accompagnatore su ogni mezzo di trasporto per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato.

L'appaltatore deve svolgere il servizio esclusivamente mediante automezzi regolarmente assicurati, in buone condizioni di efficienza.

Gli automezzi devono essere autorizzati al trasporto delle persone disabili a norma della vigente legislazione nazionale ed europea per garantire l'incolumità, la sicurezza e il benessere dei trasportati. Si rinvia, tra le altre, anche alle disposizioni contenute nel Codice della Strada.

L'appaltatore è obbligato a mantenere in perfetta efficienza e conveniente decoro gli automezzi e le attrezzature impiegate per l'espletamento del servizio, mediante ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, riparazione, manutenzione.

La SDS Pistoiese e la SDS Valdinievole si riservano la facoltà di chiedere la sostituzione degli automezzi impiegati che, a seguito di accertamenti eseguiti, non ritengano soddisfacenti i requisiti per l'espletamento del servizio. La sostituzione del mezzo è a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore deve garantire la presenza di automezzi in numero e tipo idonei per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto e deve disporre di automezzi di riserva. La dimensione dei mezzi dovrà essere compatibile con le caratteristiche della viabilità cittadina e del numero di utenti da trasportare.

Art. 29

Luogo di esecuzione

Il servizio di trasporto e accompagnamento si svolge principalmente all'interno del territorio dei Comuni dell'ambito territoriale pistoiese e della Valdinievole. Si prevede la possibilità di estendere il servizio, in via eccezionale, anche al di fuori degli ambiti suddetti, quando ciò sia

determinato da esigenze relative al raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto personalizzato.

Art. 30

Accompagnatore

Su ogni mezzo utilizzato per il trasporto, l'aggiudicatario dovrà prevedere la presenza costante di un accompagnatore per le necessità dei soggetti trasportati. L'accompagnatore dovrà tassativamente essere presente sul mezzo ogni giorno di servizio.

I compiti dell'accompagnatore sono:

- accogliere gli utenti dalla famiglia o dalla struttura frequentata;
- assicurarsi, al termine del tragitto, che siano accolti da persona idonea e di famiglia o comunque autorizzata;
- assistere gli utenti in fase di salita e discesa dal mezzo;
- assicurarli mediante cintura di sicurezza;
- sistemare opportunamente le carrozzine;
- vigilare gli utenti per tutto il tragitto;
- rendersi disponibile per quanto altro dovesse risultare necessario a garantire in ogni momento un servizio adeguato ed efficiente.

L'accompagnatore collabora, inoltre, con l'autista per ogni adempimento necessario alla sicurezza dei soggetti trasportati.

Anche l'autista, in caso di necessità, è obbligato a collaborare con l'accompagnatore.

Gli accompagnatori del servizio faranno salire sui mezzi predetti i disabili alle fermate e agli orari concordati. Qualsiasi modifica del luogo di fermata, del percorso, del luogo di destinazione, deve essere concordata tra l'aggiudicatario e le famiglie e deve essere comunque finalizzato a soddisfare le esigenze dei fruitori del servizio e delle famiglie stesse.

L'accompagnatore aiuterà i disabili nelle fasi di salita e discesa dei mezzi, provvedendo a scendere sul piano stradale ove e quando necessario, effettuando altresì l'accompagnamento degli stessi fino alle strutture frequentate dai soggetti accompagnati e fino alla porta dell'abitazione.

Art. 31

Variazioni

1. Qualunque variazione significativa del programma (periodicità dei trasporti, variazione delle destinazioni, variazione di orario ecc...) dovrà essere comunicata al Consorzio e dovrà avvenire su richiesta del trasportato o della sua famiglia.

Art. 32

Coordinatore del servizio

1. L'aggiudicatario si obbliga a fornire al Consorzio, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva del servizio, il nominativo di un proprio incaricato (di seguito Coordinatore) ed i recapiti (telefono, cellulare, email) che dovrà costituire il referente per le comunicazioni e la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi legati all'appalto nonché per ogni comunicazione di carattere tecnico, operativo e gestionale relativa allo svolgimento del servizio ed alla sua programmazione.

In particolare, questi dovrà:

- garantire la reperibilità tutti i giorni dell'effettuazione del servizio;
- comunicare all'ente il programma esecutivo di interventi concordato con le famiglie ed ogni eventuale variazione
- predisporre ed inviare al Direttore dell'esecuzione, con periodicità da concordare, una sintetica relazione sull'andamento del servizio;
- assicurare il corretto svolgimento del servizio (rispetto degli orari, accurata e puntuale compilazione della documentazione richiesta dalla Sds) e il rispetto delle modalità operative contenute nel presente capitolato, e intervenire in caso di irregolarità;
- effettuare un monitoraggio del servizio assicurandosi della soddisfazione dell'utenza.

L'aggiudicatario si obbliga a comunicare formalmente e senza ritardo al committente la sostituzione, anche temporanea, del Coordinatore.

Art. 33 Sciopero

1. In caso di sciopero, l'aggiudicatario dovrà darne comunicazione al Direttore dell'esecuzione con preavviso di almeno 48 ore.

Art. 34

Sedi operative e organizzazione

Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto, il soggetto aggiudicatario dovrà dotarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara, di una sede operativa posta nell'area urbana del Comune di Pistoia e nel territorio della Società della Salute Valdinievole.



**SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO
DI SOGGETTI DISABILI PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE
EX ART. 26 LEGGE 833/78**

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI DISABILI: VALORE - DURATA - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - CLAUSOLA SOCIALE - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE

VALORE DELL' APPALTO

Il valore complessivo dell'appalto è il seguente:

Importo totale presunto quadriennale (IVA esclusa)	€ 1.527.552,00
Oneri della sicurezza	€ 0,00
Rinnovo	Non previsto
Aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale quadriennale	€ 305.510,40
Opzione ai sensi dell'art. 35, comma 4 e dell'art. 106 co. 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016 per modifiche contrattuali	€ 100.000,00
VALORE COMPLESSIVO COMPRESO AUMENTO DEL QUINTO CONTRATTUALE E OPZIONE	€ 1.933.062,40

L'appalto è suddiviso nei seguenti due lotti:

LOTTO 1 PISTOIA	
Importo presunto quadriennale (IVA esclusa)	€ 1.176.864,00
Oneri della sicurezza	€ 0,00
Rinnovo	Non previsto
Aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale quadriennale	€ 235.372,80
Opzione ai sensi dell'art. 35, comma 4 e dell'art.	€ 60.000,00

106 co. 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016 per modifiche contrattuali	
VALORE COMPLESSIVO COMPRESO AUMENTO DEL QUINTO CONTRATTUALE E OPZIONE	€ 1.472.236,80

LOTTO 2 VALDINIEVOLE	
Importo presunto quadriennale (IVA esclusa)	€ 350.688,00
Oneri della sicurezza	€ 0,00
Rinnovo	Non previsto
Aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale quadriennale	€ 70.137,60
Opzione ai sensi dell'art. 35, comma 4 e dell'art. 106 co. 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016 per modifiche contrattuali	€ 40.000,00
VALORE COMPLESSIVO COMPRESO AUMENTO DEL QUINTO CONTRATTUALE E OPZIONE	€ 460.825,60

Nell'importo presunto quadriennale è compreso il COSTO DELLA MANODOPERA pari a
Lotto 1 Pistoia € 294.216,00
Lotto 2 Valdinievole € 87.672,00

Si precisa che l'importo degli oneri della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze operative è pari a zero (0,00).

DURATA DELL' APPALTO

L'appalto ha una durata quadriennale: inizia il 1°GIUGNO 2019 e termina il 31 MAGGIO 2023 (48 mesi).

Questa stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni (art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016).

CONDIZIONI DI ESECUZIONE - CLAUSOLA SOCIALE.

Ai sensi dell' art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e ss mm., l'aggiudicatario, ai fini dell'esecuzione del presente appalto, dovrà riassumere in via prioritaria, il personale dipendente uscente dal precedente appalto.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati nell'art. 45, D. Lgs. 50/2016, alla cui disciplina si rinvia direttamente, fatti salvi i limiti ivi espressamente indicati.

Sono ammesse a partecipare le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea secondo

quanto stabilito dagli articoli 45, commi 1 e 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, le quali dimostreranno l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione alla presente gara in base alla disciplina delineata dalle predette norme, presentando una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.

Sono altresì ammesse a partecipare:

- le associazioni di volontariato, purché l'attività oggetto dell'appalto sia funzionale allo scopo associativo dell'ente e compatibile con la disciplina statutaria dello stesso e sempreché siano iscritte nel registro regionale di settore;

Per partecipare occorre:

a) Inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016;

b) Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. con oggetto sociale compatibile con l'oggetto dello stipulando contratto.

c) i soggetti nei confronti dei quali non sussistono condanne penali o provvedimenti che riguardano l'attuazione di misure di prevenzione espressamente riferita ai soggetti di cui all'art. 2, comma 3, D.Lgs.159/2011;

d) Divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ex art. 48, comma 7, D. Lgs. 50/2016;

e) Operare stabilmente nel settore oggetto di appalto (per gli operatori economici);

g) Ulteriore condizione ostativa alla partecipazione di cui all'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012 (pantouflage o revolving door): *“i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad essi riferiti”*. Ciò significa che l'operatore economico non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

h) di essere a conoscenza che gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 trovano applicazione nei confronti dell'aggiudicatario e dei propri collaboratori.

REQUISITI SPECIALI

CAPACITÀ TECNICA (esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità ex art. 83 co. 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.)

Lotto 1 Pistoia

-Avere eseguito **servizi** con caratteristiche analoghe a quelle oggetto del presente appalto, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando (**2016-2017-2018**) a favore di amministrazioni pubbliche o privati con l'indicazione degli importi, delle date e del destinatario.

L'importo complessivo triennale (IVA esclusa) dei servizi deve essere uguale o superiore a € 600.000,00

Dovrà trattarsi di prestazioni eseguite e che non hanno dato luogo a risoluzione anticipata per inadempimento.

Lotto 2 Valdinievole

-Avere eseguito **servizi** con caratteristiche analoghe a quelle oggetto del presente appalto, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando (**2016-2017-2018**) a favore di

amministrazioni pubbliche o privati con l'indicazione degli importi, delle date e del destinatario.

L'importo complessivo triennale (IVA esclusa) dei servizi deve essere uguale o superiore a € 180.000,00

Dovrà trattarsi di prestazioni eseguite e che non hanno dato luogo a risoluzione anticipata per inadempimento.

Al fine di dimostrare il requisito di cui sopra potranno essere indicati anche contratti ancora in corso di esecuzione, non ancora giunti alla loro scadenza naturale. In tale ipotesi però potranno essere computati, al fine del soddisfacimento del requisito, solo gli importi pro-quota relativi alle prestazioni già eseguite e per le quali siano già rese dichiarazioni di regolare esecuzione da parte del committente.

- Essere in possesso di accreditamento del servizio ai sensi della Legge RT 82/2009 relativo Regolamento oppure presentare impegno ad accreditare il servizio entro 4 mesi dalla stipulazione del contratto.

Per i concorrenti che non hanno sede nella Regione Toscana il requisito del possesso di accreditamento del servizio non viene meno: in questi casi si richiede l'accreditamento ai sensi della Legge regionale vigente nel territorio dove è ubicata la sede.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

L'aggiudicazione del presente appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, precisando che **l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso in forza del quale i partecipanti competeranno solo in base a criteri qualitativi, ai sensi del combinato disposto dei commi 3, lett. a) e 7 dell'art. 95, D. Lgs. 50/2016.**

Punti 100 da assegnare suddivisi nella maniera seguente:

1 – Offerta tecnico-qualitativa	max 100 punti
--	----------------------

L'appalto sarà aggiudicato all'offerente che avrà ottenuto il punteggio più alto.

La procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. E' comunque riservata alla stazione appaltante la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (cfr. art. 95, comma 12, primo periodo, D. Lgs. 50/2016), oppure nel caso in cui l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, D.Lgs. 50/2016

Non sono ammesse offerte parziali e/o incomplete, né offerte condizionate.

Nel caso di offerte uguali si procederà ad individuare l'aggiudicatario, in primis, attraverso procedura di "miglioramento" delle offerte prevista all'art. 77, comma 1, R.D. 827/1924 e, in caso di impossibilità di esperire la procedura di cui al comma 1, attraverso il sorteggio di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Non si procederà ad applicare il meccanismo della riparametrazione dei punteggi.

Attribuzione dei punteggi

Una Commissione di esperti appositamente nominata procederà, in seduta riservata, all'esame dei progetti costituenti l'offerta tecnico-qualitativa e potrà a suo giudizio, rinviare i lavori a date successive oppure terminare i lavori in un'unica seduta, se il numero dei partecipanti lo renda possibile, esprimendo un giudizio a cui corrisponderà uno dei seguenti coefficienti compresi tra 0 e 1, determinati in relazione ai singoli sub-criteri; detto coefficiente verrà poi moltiplicato per la ponderazione prevista per il sub-criterio:

ottimo 1

più che buono 0,80

buono 0,70
più che sufficiente 0,60
sufficiente 0,50
parzialmente sufficiente 0,25
insufficiente 0

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà calcolato eseguendo la somma dei punteggi attribuiti ai singoli sub-criteri. Il totale dei valori raggiunti costituirà il valore finale dell'offerta.

OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA - Punteggio massimo 100/100 così suddiviso:

Il concorrente nel redigere la propria offerta tecnica deve tenere conto dei criteri sotto indicati in ordine decrescente, valutati da una Commissione di esperti appositamente nominata. Si ricorda che tutte le clausole del Capitolato rappresentano prescrizioni minime, ritenute indispensabili al fine di garantire la qualità delle prestazioni del presente appalto.

	Criteri di valutazione	Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio	Max punti
A 1	Capillarità dei punti di partenza	Capillarità dei punti di partenza dei mezzi sul territorio relativo al lotto per cui si partecipa (per il Lotto 1 Zona Pistoiese e per il Lotto 2 Zona Valdinievole)	20
A 2	Quantità dei mezzi di trasporto a disposizione del servizio	Idoneo numero dei mezzi attrezzati per trasporto disabili messi a disposizione	15
A 3	Età media dei mezzi messi a disposizione	<i>Il punteggio viene attribuito con riferimento all'anno di immatricolazione dei mezzi dando il maggior punteggio al partecipante che offre un parco mezzi più giovane</i>	15
A 4	Metodologia di erogazione del servizio	Organizzazione e modalità di svolgimento del servizio	10
A 5	Formazione degli operatori	<i>Il punteggio verrà attribuito con riferimento alla completezza del programma di formazione degli accompagnatori e conducenti dei mezzi.</i>	10
A 6	Numero dei mezzi a ridotto impatto ambientale	Il punteggio verrà attribuito con riferimento al numero dei mezzi a ridotto impatto ambientale rispetto al numero totale dei mezzi offerti	10
A 7	Carta dei servizi proposta	Carta dei servizi incompleta e/o non aderente al servizio: punti 0 Carta dei servizi sufficientemente completa e aderente al servizio : punti 6 Carte dei servizi completa e aderente al servizio: punti 10	10
A 8	Strumenti di rilevazione della qualità del servizio	Indicare gli strumenti per la rilevazione e monitoraggio della qualità del servizio, compreso il gradimento degli utenti	10

Totale punteggio massimo attribuibile		100
---------------------------------------	--	------------

b) SOGLIA DI SBARRAMENTO

La Commissione giudicatrice, nella valutazione dell'aspetto qualitativo dell'offerta tecnica applicherà una **SOGLIA DI SBARRAMENTO pari a 51/100 punti** precisando che qualora i concorrenti non raggiungano tale soglia minima, si provvederà all'esclusione del concorrente.

Il responsabile del procedimento potrà autorizzare, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione anticipata della prestazione ad aggiudicazione definitiva ed efficace.